



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Giovanni DELLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del 23 aprile 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTO l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziario sul rendiconto consuntivo 2017 del Comune di Sassello (SV), in relazione alla quale l'Ente citato, a seguito di apposite istanze istruttorie, ha fornito i chiarimenti richiesti con nota del 3 aprile 2020;

VISTI gli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che introduce nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative sull'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 4 del già citato decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante *“Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti”*;

VISTO l'art. 36, comma 4, del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

Considerato che

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione del Comune di Sassello, sulla base dei dati tratti dal questionario sul rendiconto consuntivo del 2017, ha evidenziato alcune criticità, per le quali è stata inviata apposita richiesta istruttoria, a cui il Comune ha dato riscontro con nota del 3 aprile 2020. Il deferimento in camera di consiglio è stato chiesto al fine valutare collegialmente le seguenti situazioni.

I. Anomalie gestionali in capo al responsabile del servizio economico-finanziario

Nel questionario relativo al rendiconto 2017 l'Organo di revisione ha attestato anomalie gestionali, da parte della Responsabile del servizio finanziario, consistenti nel riconoscimento di somme a proprio favore, in seguito contestate dal Comune (cfr. quesito 1 delle *“domande preliminari”*).

Il magistrato istruttore, con nota del 9 marzo 2020, ha chiesto di fornire maggiori informazioni sulle anomalie riscontrate e sulle misure correttive poste in atto.

Il Comune di Sassello, nella risposta del 3 aprile 2020, ha precisato che, nella seconda parte del 2016, dopo alcuni mesi dal proprio insediamento, il Segretario generale, svolgendo

le attività di controllo previste dalla legge, aveva riscontrato alcune irregolarità negli importi delle buste paga della Responsabile del servizio finanziario, nonché in rimborsi spese dalla stessa fruiti. A seguito di tale accertamento, aveva richiesto i chiarimenti necessari, tenendo anche conto che la responsabile in parola si occupava non solo del servizio finanziario (in modo esclusivo, non essendoci altri dipendenti), ma anche della gestione giuridica ed economica del personale, di cui elaborava i “cedolini paga”.

Per effetto degli ulteriori approfondimenti emergeva che la Responsabile in argomento si era attribuita somme non giustificate, a titolo di trattamento economico (nel corso del 2015 e del 2016), per un valore complessivo di circa 15.000 euro lordi (in prevalenza, a titolo di retribuzione di risultato e di posizione).

In data 22 novembre 2016 veniva aperto un procedimento disciplinare che si concludeva con la sospensione dal servizio per giorni 30 e privazione della relativa retribuzione. La dipendente, inoltre, dopo l'immediata restituzione di una parte delle somme contestate (per circa 4.000 euro), ha rimborsato tutti gli importi residui dovuti, tramite trattenute in busta paga fino al giugno 2017.

Per effetto degli accertamenti descritti, il Comune, con nota del 17 febbraio 2017, ha presentato apposito esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, evidenziando lo svolgimento dei fatti e la condotta della dipendente.

Nelle more del giudizio, al fine di evitare la potenziale reiterazione di condotte irregolari, ha adottato specifiche misure correttive, tradotte, in primo luogo, nella rimozione dalla responsabilità del servizio finanziario, ufficio che, vista la ristrettezza dell'organico, è stato attribuito *ad interim* al Segretario generale. Inoltre, il Revisore dei conti ha indicato l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni cautelative, tra le quali la doppia firma sui mandati di pagamento, ivi compresi quelli relativi alle buste paga.

Si è ritenuto, pertanto, di procedere al deferimento in camera di consiglio al fine di accertare, collegialmente, le irregolarità sopra descritte, invitando il Comune a proseguire nell'adozione di adeguate azioni di prevenzione e correttive (aventi fonte, altresì, negli obblighi di controllo interno prescritti dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000).

L'illegittimo comportamento palesato della precedente Responsabile del servizio finanziario, in disparte i profili di responsabilità penale (per i quali il Comune ha effettuato apposita denuncia) ed erariale (in base a quanto riferito, non più attuale, stante l'integrale rimborso delle somme indebitamente percepite), accertato, peraltro, a seguito di apposita

attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte del Segretario generale, induce a sottolineare la sensibilità delle funzioni attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario in un ente locale, nonché la conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione (in particolare, se aventi rilevanza penale).

Sotto il primo profilo, si ricorda come l'art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l'organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell'attività a un responsabile.

A tal fine, la norma prevede, espressamente, la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni (facoltà estremamente utile per i comuni, come Sassello, di minori dimensioni).

Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi.

L'art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall'altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente (entro 7 giorni), al legale rappresentante dell'ente, al consiglio, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell'articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta).

L'importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l'ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.

L'art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, dopo la novella apportata dal citato d.l. n. 174 del 2012, prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, *“mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”*, nonché dei responsabili dei servizi).

Anche per l'effettuazione dei controlli interni, l'art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni.

In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica).

Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario *pro tempore* risulta avere effettuato).

Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la norma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi

in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell'ente locale.

Appare, pertanto, necessario che il Comune di Sassello prosegua nell'attività, già intrapresa, tesa a garantire un adeguato controllo, amministrativo e contabile, alle determinazioni di impegno di spesa ed agli ordinativi di pagamento (nonché, in generale, a tutte le operazioni finanziarie).

II. Situazione debitoria/creditoria intercorrente con ATA spa

Dalla sezione IV del questionario sul rendiconto 2017, relativa agli organismi partecipati, è emerso che il Comune non è stato in grado di asseverare la situazione debitoria e creditoria intercorrente, al 31 dicembre 2017, con la società ATA spa (partecipata allo 0,50 per cento), in quanto non sono pervenuti, nonostante i solleciti, i saldi dei crediti e debiti risultanti nella contabilità della società. Il magistrato istruttore, con nota del 9 marzo 2020, ha chiesto di confermare la circostanza, fornendo eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Comune, nella risposta del 3 aprile 2020, ha precisato che, in generale, l'asseverazione della situazione debitoria e creditoria intercorrente con la società ATA spa è, ogni anno, un'operazione complessa, soprattutto per le difficoltà di comunicazione.

Nello specifico, per quanto attiene alla situazione al 31 dicembre 2017, ha rappresentato che, con nota del 18 aprile 2019, inviata all'indirizzo di posta certificata della suddetta Società, è stata chiesta la verifica dei crediti e dei debiti risultanti nella contabilità comunale al 31 dicembre 2017 (dando termine al 27 aprile 2019). Non pervenendo alcuna risposta, la Responsabile dell'ufficio ha provveduto, telefonicamente e ripetutamente, a sollecitare il responsabile finanziario della Società, che, in data 29 aprile 2019, ha fornito il riscontro richiesto. Il Comune ha trasmesso copia della corrispondenza intercorsa con la società ATA spa, dalla quale, tuttavia, non risulta intervenuta alcuna certificazione da parte dei rispettivi organi di revisione.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare, collegialmente, l'omissione per l'esercizio 2017, nonché per invitare il Comune, in futuro, ad attivarsi prontamente (in tempo utile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente) nei confronti della società (o di altre società ed enti strumentali).

L'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto consuntivo, riporti gli esiti della verifica dei crediti e debiti

intercorrenti fra l'ente territoriale ed i propri enti strumentali e società controllate o partecipate. La ridetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione. In tal caso, l'ente locale deve assumere, non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Come puntualizzato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 2/2016/QMIG, resa in funzione nomofilattica ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, la disposizione in parola si conforma a principi di trasparenza e veridicità e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti.

Sotto il profilo procedurale e delle competenze, la deliberazione indicata ha precisato che, fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali che degli organismi controllati/partecipati (per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditorie).

In particolare, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il revisore dell'ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo, a cui spetta l'assunzione dei provvedimenti necessari. Sotto quest'ultimo profilo, la Sezione regionale di controllo sottolinea come costituisca onere dei competenti organi dell'ente locale, in primo luogo nell'esercizio dei poteri di socio (in particolare, se di maggioranza), pretendere, da parte dei pertinenti organi societari (nel caso della norma in esame, di revisione), l'adempimento degli obblighi prescritti da specifiche norme di legge (nell'ipotesi in esame, l'asseverazione della situazione creditoria e debitoria intercorrente con l'ente socio).

Si tratta di poteri di controllo che trovano fonte, in particolare per i soci di minoranza, che non possono far valere i diritti attribuiti dal codice civile (su tutti, di nomina e revoca, oltre che degli amministratori, anche del collegio sindacale/organo di revisione), anche nelle norme di diritto pubblico, quali gli artt. 147-*quater* e 147-*quiquies* del TUEL, ai sensi dei quali il sistema dei controlli interni di un ente locale deve garantire, da un lato, il rispetto, da parte della società partecipata, delle eventuali norme di legge sui vincoli di finanza

pubblica e, dall'altro, la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (in entrambi i casi potenzialmente incisi da una non corretta rappresentazione dei crediti e debiti intercorrenti fra ente socio e società).

Al fine di rendere effettivo l'obbligo di cooperazione da parte dei competenti organi della società, appare opportuno, altresì, che le modalità attuative del rispetto di norme di finanza pubblica (quale quella in esame) trovino regolamentazione nel contratto di servizio (presidiandolo, se del caso, con la comminazione di una penale in caso di inadempimento).

Va osservato, infine, che l'incapacità o la difficoltà, da parte di un ente socio, anche di minoranza, a ottenere dalla società partecipata, se affidataria diretta di un contratto (c.d. "*in house*"), l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (qual è, ex art. 11, comma 6, lett. j), l'asseverazione, da parte del competente organo di revisione) può costituire sintomo dell'assenza dell'effettivo esercizio di un controllo "*analogo a quello esercitato sui propri servizi*", nella forma congiunta con altri soci (cfr. art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016) e, di conseguenza, l'illegittimità di un successivo affidamento diretto da parte del comune socio di minoranza.

Nel caso di specie, peraltro, il Comune di Sassello risulta essersi attivato, al fine di procedere alla conciliazione al 31 dicembre 2017 dei debiti e dei crediti intercorrenti con la società ATA spa (partecipata allo 0,50%) solo nel mese di aprile del 2019, ben oltre i termini prescritti dalla legge. Appare, pertanto, opportuna, in prospettiva, un pronto adempimento, nonché una adeguata collaborazione da parte della società ATA spa, i cui organi di revisione risultano obbligati, dalla legge, allo stesso modo di quelli dell'ente territoriale socio, ad asseverare il prospetto informativo prescritto dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011.

III. Fondo pluriennale vincolato

Nella tabella della sezione I.II del questionario sul rendiconto 2017, relativa all'alimentazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, non è stata valorizzata la voce che dovrebbe dare copertura alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale da liquidare nel successivo esercizio (come disposto dai principi contabili applicati, punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). Il magistrato istruttore ha chiesto, pertanto, di confermare l'avvenuta quantificazione, nel 2017, del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Il Comune, nella risposta del 3 aprile 2020, ha riferito che il fondo per il trattamento accessorio del personale per il 2017 è stato regolarmente costituito ed impegnato, con determinazione del Responsabile dell'area finanziaria e personale n. 44 del 19 luglio 2017. Inoltre, a seguito della sottoscrizione del contratto integrativo in data 12 dicembre 2017, la parte variabile del trattamento accessorio è stata liquidata nel successivo esercizio 2018.

L'Ente ha confermato, altresì, che il FPV di parte corrente, per errore, non è stato costituito, ed ha assicurato che detto adempimento verrà regolamento posto in essere in futuro, probabilmente già con l'imminente rendiconto 2019.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare l'omissione della costituzione del fondo pluriennale vincolato destinato a dare copertura al trattamento accessorio per il personale nel rendiconto 2017.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 dispone, al paragrafo 5.2, che le spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale, da liquidare nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, vanno impegnate (*rectius*, imputate) in tale esercizio. Al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa, infatti, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante vanno impegnate (nelle scritture contabili), imputandole, tuttavia, agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (in aderenza al principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, definito al n. 16 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Pertanto, la spesa riguardante i fondi per la contrattazione integrativa va interamente stanziata nell'esercizio a cui il fondo si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, quale copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Il Principio applicato prevede, altresì, che, ove alla fine dell'esercizio non sia ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto integrativo, le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio vanno, comunque, vincolate per l'importo risultante dalla formale delibera di costituzione (atto unilaterale dell'amministrazione), come certificata dall'organo di revisione (ex art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001). Infatti, non potendo assumere un impegno di spesa (in assenza del contratto integrativo, da cui discendono le obbligazioni pecuniarie), le correlate economie di spesa confluiscono nella

quota vincolata del risultato di amministrazione (immediatamente utilizzabili, secondo la disciplina generale, cfr. art. 187 TUEL, anche nel corso dell'esercizio provvisorio).

Invece, in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie confluiscono sempre nel risultato di amministrazione vincolato, ma per la sola quota del fondo obbligatoriamente stanziata dalla contrattazione collettiva nazionale (risorse c.d. "stabili" o "fisse", elencate nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), mentre l'inserimento di eventuali ulteriori risorse (c. d. "variabili") può avvenire solo al momento dell'effettiva costituzione del fondo, sempre previa certificazione da parte dell'organo di revisione.

Appare, pertanto, necessario che il Comune di Sassello osservi, in sede di costituzione dei fondi e di contrattazione integrativa, anche le regole dettate dall'esposto Principio contabile applicato, a presidio della garanzia, da un lato, della destinazione impressa dalla legge (il salario accessorio del personale dipendente) e, dall'altro, degli equilibri di bilancio.

IV. Attendibilità delle previsioni delle entrate finali

La tabella della sezione I.III del questionario sul rendiconto 2017, relativa all'attendibilità delle previsioni delle entrate c.d. "finali", ha evidenziato una non elevata percentuale di incassi, in conto competenza, per i titoli II (43,85%), III (19,66%) e IV (8,38%).

Inoltre, la tabella 2.2 ha palesato analoga non elevata percentuale di riscossione per i residui attivi da "IMU" (28,66%), "TARSU-TIA-TARI" (0,05%), "Fitti attivi e canoni patrimoniali" (0,69%) e "Proventi e canoni depurazione" (0%).

Il magistrato istruttore ha chiesto di esplicitarne le motivazioni ed illustrare le azioni intraprese per migliorare, in futuro, la capacità di riscossione.

Il Comune ha rappresentato quanto segue.

A) TITOLO II

A1) contributi dello Stato. La non elevata percentuale di incassi è derivata dalla mancata riscossione, nel 2017, di contributi erariali, per effetto dell'omesso invio al Ministero dell'interno, da parte della Responsabile *pro tempore* del procedimento, sia del certificato al bilancio 2017 che di quello relativo al rendiconto 2016. Una volta emerso l'inadempimento, il Comune ha provveduto all'inoltro, anche se tardivo, di detti certificati, consentendo di incassare i contributi in parola (euro 13.226) nel 2018;

A2) trasferimento dall'Unione dei Comuni del Beigua (SV). La riscossione, a titolo di rimborso di spese per il personale, è intervenuta nel 2018 (per euro 31.400);

A3) rimborso da altri comuni ed enti. Il pagamento, da parte del Comune di Urbe (SV), per il rimborso della quota parte del servizio di ragioneria (in convenzione), è stato effettuato nel 2018. Invece, il Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano del Bormida), nel corso del 2017, ha ridotto il contributo dai 10 mila euro, inseriti nel bilancio di previsione, a 5 mila euro. Infine, per le iniziative promozionali, culturali e turistiche, contrariamente alla previsione di bilancio, pari a euro 4.000, gli altri enti hanno versato contributi per euro 1.920.

B) TITOLO III

B1) Fitti di fabbricati. I canoni sono stati, parzialmente, riscossi nel 2018. A tal proposito, il Comune ha precisato che, solo nel mese di settembre 2019, è stato firmato il contratto di locazione dell'immobile e dell'area adibiti a distributore di carburante, con conseguente incasso dei canoni per gli anni dal 2016 al 2019;

B2) Rimborso convenzione di segreteria da Comuni di Arnasco (SV) e Urbe (SV). Risultano incassati nel successivo esercizio 2018;

B3) Proventi servizio idrico. Nel corso del 2017, la Responsabile dell'ufficio tributi, a causa (viene riferito) del sovraccarico di lavoro, non è riuscita ad elaborare il relativo ruolo (e relativa emissione e spedizione delle bollette di consumo dell'acqua potabile), poi effettuato nel 2018, con conseguente riscossione;

B4) Rimborso spese consultazioni elettorali. La previsione di bilancio, pari ad euro 20.000, è stata inserita per mero errore materiale (in particolare, per "ribaltamento" di quanto riportato nell'esercizio precedente). Nel 2017, infatti, non vi sono state consultazioni.

C) TITOLO IV

Il Comune ha precisato che le entrate in esame si riferiscono a contributi regionali concessi per l'esecuzione di lavori, che, tuttavia, non hanno avuto seguito (e, pertanto, non sono state accertate), fatta eccezione per il contributo per "*Lavori di efficientamento scuole*" e "*Per interventi di pulizia alvei torrenti*", che hanno avuto inizio nel 2017 e sono terminati nei due anni successivi. I contributi regionali sono stati incassati nel corso del 2018 e 2019.

D) RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI

In merito all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, il Comune ha precisato che i dati inseriti nel questionario sul rendiconto 2017 contenevano alcuni errori materiali. La seguente tabella riporta quelli corretti, senza, tuttavia, fornire

ragguagli in ordine alle riscossioni, a valere sui medesimi residui, intervenute nei successivi esercizi 2018 e 2019.

	Residui iniziali al 1° gennaio 2017	Riscossioni in conto residui al 31 dicembre 2017	Percentuale di riscossione
IMU	48.102,46	25.030,41	52,03%
TARSU-TIA-TARI	62.959,14	31.007,80	49,25%
Fitti attivi e canoni patrimoniali	52.514,62	52.514,62	100%
Proventi e canoni depurazione*	216.497,07	0	0%
Proventi da permesso di costruire	0	0	0

* Il capitolo comprende anche i proventi del servizio idrico. In merito alla riscossione, si rimanda a quanto sopra riportato per le entrate di titolo III.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare le principali cause che hanno portato a ritardi nelle riscossioni di alcune entrate, nonché al fine di invitare il Comune a proseguire nelle azioni di monitoraggio e correzione delle irregolarità o omissioni riscontrate.

Il Principio contabile generale n. 5 (Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118 del 2011) prescrive che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti. Il descritto principio dell'attendibilità non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto. In particolare, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti da norme, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il medesimo Principio generale (oggetto di puntualizzazione in quello applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) definisce l'accertamento come la fase dell'entrata con la quale si perfeziona il diritto a riscuotere una somma di denaro e si imputa contabilmente all'esercizio nel quale il diritto di credito viene a scadenza. L'accertamento, nello specifico, per essere "attendibile", presuppone una serie di requisiti, provati da idonea documentazione: ragione del credito; titolo giuridico; soggetto debitore; ammontare; scadenza (in proposito, si ricorda che, da un lato, non possono essere

riferite, *rectius* imputate, ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non scade, nello stesso esercizio, il diritto di credito; dall'altro, è escluso l'accertamento attuale di entrate future, in quanto darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi, *rectius* spese, prima della maturazione dell'entrata, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari).

Invero, nelle ipotesi venute in emersione nel corso dell'istruttoria riferita al Comune di Sassello, le discrasie, meramente temporali o in termini assoluti, fra previsioni di entrata e successivi accertamenti e riscossioni, sono derivate da una serie di errori e omissioni (in larga parte, in seguito sanate), che palesano un disordine amministrativo bisognoso di adeguata correzione.

V. Attività di contrasto all'evasione tributaria

Nella tabella del questionario sul rendiconto 2017, relativa all'attività di contrasto all'evasione tributaria, non sono stati esposti accertamenti e riscossioni.

Il Comune di Sassello, nella risposta istruttoria, ha rappresentato che non è stato indicato l'accertamento di euro 13.000, a titolo di "*recupero evasione IMU*", risultante nel conto del bilancio 2017. Riguardo alle riscossioni, ha precisato che la Responsabile dell'ufficio tributi ha emesso gli avvisi di accertamento e di liquidazione (per euro 13.132), che sono stati pagati tramite bollettino di conto corrente postale. Il relativo importo è stato prelevato da detto conto, ma è stata emessa reversale di incasso su altro capitolo del bilancio.

Anche in questo ultimo caso si è ritenuto opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare l'irregolarità sopra indicata e invitare il Comune ad adottare, ove ritenuto opportuno (ricorrenza, e non mera sporadicità, dell'errore), congrue misure correttive.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, alla luce dell'esame del rendiconto consuntivo 2017 del Comune di Sassello (SV)

accerta

- 1) l'omessa asseverazione del prospetto attestante i crediti e debiti intercorrenti, al 31 dicembre 2017, fra il Comune e la società ATA spa;
- 2) la mancata costituzione, in sede di gestione finanziaria dell'esercizio 2017, e successivo rendiconto, del fondo pluriennale vincolato, nella misura necessaria al pagamento, nell'esercizio successivo, del trattamento accessorio del personale dipendente;
- 3) la ritardata riscossione di alcune entrate tributarie ed extra-tributarie

invita

il Comune di Sassello a:

- 1) strutturare adeguati controlli interni finalizzati a garantire la regolarità amministrativo-contabile, prevenendo, in particolare, comportamenti illeciti da parte del personale dipendente;
- 2) osservare, durante la gestione finanziaria, le norme prescritte dall'ordinamento contabile degli enti territoriali, in particolare i principi contabili allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.

riserva

a successivi approfondimenti istruttori la valutazione delle deliberazioni di Consiglio n. 20 del 30 settembre 2019 e di Giunta n. 42 del 17 aprile 2019, reperite sul sito internet istituzionale, con cui il Comune ha, rispettivamente, proceduto ad approvare nuovamente i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017, circostanza non oggetto di relazione nel questionario sul rendiconto consuntivo 2017 redatto dall'Organo di revisione economico finanziario né nella successiva interlocuzione istruttoria

dispone

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Sassello (SV) e, attraverso il sistema CON.TE., all'Organo di revisione economico-finanziaria, oltre alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2020 tenuta da remoto, mediante videoconferenza.

Il magistrato istruttore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente
(dott. Fabio Viola)

Depositato in segreteria il **28 aprile 2020**

Il funzionario preposto
(Antonella Sfettina)